DECRETO 31 marzo 2022.

Revoca del commissario liquidatore della «Vitanature Produce cooperativa a.r.l. in liquidazione», in Verona.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quinquies* della citata legge n. 241/1990;

Visto il decreto ministeriale del 24 ottobre 2006, n. 428/2006, con il quale la società cooperativa «Vitanature Produce cooperativa a.r.l. in liquidazione», con sede in Verona (VR) (codice fiscale 03087910232) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Dante Tirico, il dott. Fabrizio Criscuolo e la dott.ssa Silvia Valenti ne sono stati nominati commissari liquidatori;

Vista la richiesta di applicazione di misure cautelari personali e reali avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza e la conseguente ordinanza n. 2262/2021 R.G. G.I.P. emessa dal giudice per le indagini preliminari, con la quale è stata disposta nei confronti del dott. Dante Tirico e altri la misura cautelare personale degli arresti domiciliari, nonché il sequestro preventivo dei beni;

Tenuto conto che nella fattispecie, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse, si è provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessato con nota ministeriale n. 0377649 del 3 dicembre 2021, in applicazione dell'art. 21-*quinquies*, secondo comma, della legge n. 241/1990 e che, nel termine concesso, il commissario non ha presentato osservazioni e/o controdeduzioni, bensì in data 10 dicembre 2021 ha comunicato le proprie dimissioni immediate da tutti gli incarichi per i quali aveva già ricevuto avvio di revoca;

Considerata la gravità dei fatti accertati e venuto meno il rapporto fiduciario con il predetto professionista;

Ritenuto necessario dover disporre in via d'urgenza la revoca del dott. Dante Tirico dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa sopra indicata, anche al fine di scongiurare il reiterarsi di tali situazioni in altre procedure affidate al predetto commissario;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 12, comma 75, del decreto-legge n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di non procedere alla sostituzione del dott. Dante Tirico, essendo attualmente in carica il dott. Fabrizio Criscuolo e la dott.ssa Silvia Valenti;

Decreta:

Art. 1.

Per le gravi ed urgenti motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990 il decreto ministeriale del 24 ottobre 2006, n. 428/2006 è revocato nella parte relativa alla nomina del dott. Dante Tirico quale commissario liquidatore nell'ambito di un organo collegiale liquidatorio della società cooperativa «Vitanature Produce cooperativa a.r.l. in liquidazione», con sede in Verona (VR); pertanto, il dott. Dante Tirico è revocato dall'incarico conferitogli.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 31 marzo 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A02307

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

DECRETO 28 dicembre 2021.

Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del *caregiver* familiare per l'anno 2021.

IL MINISTRO PER LE DISABILITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e il relativo protocollo opzionale, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni unite il 13 dicembre 2006 e sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 11 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 febbraio 1980, n. 18, recante Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, recante legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) che, all'art. 2, comma 109, abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo, tra l'altro, alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione o utilizzo di finanziamenti statali;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilità e finanza pubblica;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2020 e, in particolare, l'art. 1, comma 254, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, destinata alla copertura finanziaria di interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del *caregiver* familiare;

Visto l'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205, il quale definisce *caregiver* familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di indennità di accompagnamento;

Visto l'art. 3, comma 4, lettera *f)*, del decreto-legge del 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 che, all'art. 1, comma 483, ha previsto l'incremento del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, recante Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze del triennio 2019-2021;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020 concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2021 dal quale risulta che la dotazione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare è pari ad euro 23.748.399,00;

Vista la nota Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile n. 0012852 del 18 maggio 2021 concernente le disposizioni di contenimento degli stanziamenti per le politiche ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera *b)* e comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell'art. 1, comma 291 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), con il quale per l'esercizio finanziario 2021 è stato effettuato un accantonamento di euro 946.903,00 e, pertanto, la disponibilità finanziaria di competenza del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare per l'anno 2021 è pari ad euro 22.801.496,00;

Visto il decreto 27 ottobre 2020 recante Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del *caregiver* familiare per gli anni 2018-2019-2020;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 2021 di costituzione del nuovo Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 2021 con il quale la Sen. avv. Erika Stefani è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto in data 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio Sen. avv. Erika Stefani è stato conferito l'incarico di Ministro per le disabilità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021 con il quale al Ministro senza portafoglio Sen. avv. Erika Stefani è stata conferita la delega di funzioni in materia di disabilità;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021 con il quale il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, di cui all'art. 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Considerato che la situazione di profondo disagio sociale ed economico verificatasi nel corso della fase più acuta dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che continuerà a produrre effetti anche nelle fasi successive, nonché le evidenti ripercussioni di natura socio-economica che colpiscono principalmente i soggetti in situazione di particolare fragilità, rendono prioritario e necessario intervenire a sostegno della figura del *caregiver* familiare,

così come individuata dall'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205, mediante l'utilizzo del Fondo istituito dal medesimo art. 1, comma 254, della legge n. 205 del 2017, per interventi a carattere sperimentale;

Acquisito il concerto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con nota prot. n. 11696 del 16 dicembre 2021;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 20 dicembre 2021;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare per l'anno 2021 pari, complessivamente, a euro 22.801.496,00, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle regioni, per il successivo trasferimento agli ambiti territoriali, che le utilizzano per interventi di sollievo e sostegno destinati al *caregiver* familiare, di cui all'art. 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dando priorità:

a) ai *caregiver* di persone in condizione di disabilità gravissima, così come definita dall'art. 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche recante «Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016», tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall'art. 3 del medesimo decreto;

b) ai *caregiver* di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione;

c) a programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del *caregiver* con la persona assistita.

Art. 2.

Criteri di riparto delle risorse

1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 1 sono ripartite tra ciascuna regione sulla base dei medesimi criteri utilizzati per la ripartizione del Fondo per le non autosufficienze, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019.

2. Le regioni possono cofinanziare gli interventi di cui all'art. 1, comma 2, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, di beni e servizi messi a disposizione dalle stesse regioni per la realizzazione dei citati interventi.

3. Ai fini del cofinanziamento di cui al comma 2 non sono considerate utili altre risorse di derivazione statale.

Art. 3.

Erogazione delle risorse

1. Le regioni adottano, nell'ambito della generale programmazione di integrazione socio-sanitaria e nell'ambito della programmazione delle risorse del Fondo per le non autosufficienze e del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver*, specifici indirizzi integrati di programmazione per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità.

2. L'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri trasferisce alle regioni le risorse secondo gli importi indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto di cui forma parte integrante a seguito di specifica richiesta, nella quale sono indicati gli indirizzi di programmazione di cui al comma 1, la tipologia degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, nonché la compartecipazione finanziaria di cui all'art. 2, comma 3.

3. Alla richiesta di cui al comma 2, da inviare in formato elettronico all'indirizzo pec: ufficio.disabilita@pec.governo.it entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è allegata una scheda concernente il piano di massima delle attività per la realizzazione degli interventi da finanziare ai fini della valorizzazione del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, comprensivo di un cronoprogramma di attuazione e dei relativi costi.

4. L'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, provvede, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 3, all'erogazione, in un'unica soluzione, delle risorse destinate a ciascuna regione, previa verifica della coerenza degli interventi con le finalità di cui all'art. 1.

5. Le regioni procedono al trasferimento delle risorse spettanti agli ambiti territoriali, secondo quanto previsto nella programmazione regionale, entro sessanta giorni dall'effettivo versamento delle stesse alle regioni da parte dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità. L'erogazione agli ambiti territoriali è comunicata all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità in formato elettronico all'indirizzo pec: ufficio.disabilita@pec.governo.it entro trenta giorni dall'effettivo trasferimento delle risorse.

6. In virtù del principio generale di trasparenza di cui all'art. 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le regioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità tutti i dati necessari al monitoraggio delle risorse trasferite di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla erogazione delle medesime da parte degli ambiti territoriali, secondo le modalità di cui all'Allegato A che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Oneri finanziari

Agli oneri derivanti dal presente decreto si provvede, per l'anno 2021, a valere sul capitolo di spesa 861, PG 1 Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, del CR 1 Segretario generale dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri, Missione 24: diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 24.5: famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 28 dicembre 2021

Il Ministro per le disabilità
STEFANI

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 247

ALLEGATO *1*

TABELLA 1
RIPARTO TRA LE REGIONI DELLE RISORSE LORO DESTINATE A VALERE SUL FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL *CAREGIVER* FAMILIARE.
FONDI PREVISTI PER L'ANNUALITÀ 2021

Regioni	Quota regionale di riparto (%)	Somme assegnate alla regione - Annualità 2021
Abruzzo	2,39	544.955,75
Basilicata	1,08	246.256,16
Calabria	3,47	791.211,91
Campania	8,46	1.929.006,56
Emilia-Romagna	7,82	1.783.076,99
Friuli-Venezia Giulia	2,33	531.274,86
Lazio	9,12	2.079.496,44
Liguria	3,34	761.569,97
Lombardia	15,91	3.627.718,01
Marche	2,84	647.562,49
Molise	0,66	150.489,87
Piemonte	8,00	1.824.119,68
Puglia	6,60	1.504.898,74
Sardegna	2,86	652.122,79
Sicilia	8,21	1.872.002,82
Toscana	7,00	1.596.104,72
Umbria	1,72	392.185,73
Valle d'Aosta	0,25	57.003,74
Veneto	7,94	1.810.438,78
TOTALE	100	22.801.496,00

ALLEGATO *A*

Monitoraggio dei flussi finanziari

1. Atto che dispone il riparto delle risorse	Numero e data del provvedimento

2. Utilizzo delle risorse			
Annualità 2021			
Numero e data del mandato di pagamento agli ambiti territoriali	Numero complessivo dei caregiver familiari beneficiati (per ambito)	Importi erogati (per ambito)	Importi erogati per servizi non individuali (per ambito)

3. Indicare le modalità di designazione e di accettazione del ruolo di cura dei caregiver familiari ai fini dell'utilizzo delle risorse

4. Indicare i criteri e gli indicatori utilizzati per la designazione dei caregiver familiari ai fini dell'utilizzo delle risorse

22A02351

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 4 aprile 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Bimatoprost Idifarma», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 285/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;